

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 19

Conglobamento totale del trattamento economico del personale statale.

Vigente al: 31-1-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'[art. 87, comma quinto, della Costituzione](#);

Visti gli articoli 1, 2 - punti 12, 13 e 14 - 3 e 6 della legge 20

dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n.

23, 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3

della [legge 20 dicembre 1954, n. 1181](#);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per la pubblica istruzione, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 17

agosto 1955, n. 767, e successive, modificazioni, sono sostituite con la tabella unica allegata al presente decreto.

La misura ragguagliata a mese o a giornata degli stipendi, paghe e

retribuzioni previsti nella tabella unica di cui al primo comma, e' pari, rispettivamente, al dodicesimo ed al

trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella stessa. Per il personale salariato dello Stato

pagato per le sole giornate lavorative, la misura ragguagliata a giornata e' pari al trecentododicesimo di quella

annua tabellare.

Le misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni, di cui

alla tabella unica prevista nei precedenti commi, si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti funzioni,

categorie, gradi o qualifiche indicate nella tabella medesima. Tali stipendi, paghe e retribuzioni sono suscettibili di

aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio

di permanenza, senza demerito, del personale interessato, nella stessa funzione, categoria, grado o qualifica.

In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio, paga o

retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente nella nuova funzione, categoria, grado o qualifica, sono

attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione,

d'importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Nella prima applicazione del presente decreto, al fini

dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al terzo comma del presente articolo, si ha riguardo all'anzianita'

maturata nel grado, categoria o qualifica del cessato ordinamento, corrispondenti alla nuova funzione; categoria,

grado o qualifica rivestiti al 1 luglio 1956, ed alle altre eventuali particolari circostanze che a termini delle

disposizioni in vigore possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione alla stessa

data.

Qualora l'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione,

derivante dalla prima applicazione del presente articolo, risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956

per stipendio, paga o retribuzione, e per indennita' di funzione o assegno perequativo, la differenza e' conservata a

titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi

aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.

Art. 2.

Gli aumenti periodici costanti dello stipendio degli ufficiali,

degli aiutanti di battaglia e dei marescialli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia e dei marescialli del Corpo forestale dello Stato sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se piu' favorevole, l'anzianita' di servizio calcolata secondo i criteri stabiliti dall'[art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395](#), modificato dall'[art. 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915](#), assimilando a tal fine i marescialli dell'Aeronautica ai capi della Marina, gli ufficiali ed i marescialli dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia, i marescialli del Corpo forestale dello Stato ed i capi del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'art. 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, ai pari grado dell'Arma dei carabinieri, e gli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle rispettive Armi e Corpi.

Gli aumenti periodici costanti dello stipendio dei sergenti maggiori o della paga dei sergenti e gradi corrispondenti dell'Esercito (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se piu' favorevole, la differenza tra gli anni di effettivo servizio militare ed il numero di anni appresso indicato sergenti maggiori e gradi corrispondenti anni 5 sergenti e gradi corrispondenti...." 2 Gli aumenti periodici costanti dello stipendio dei brigadieri e della paga dei vice brigadieri, degli appuntati e dei carabinieri, e gradi corrispondenti dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e forestale dello Stato, nonche' dello stipendio dei secondi capi del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'art. 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado gli anni di effettivo servizio militare.

Art. 3.

I sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi e del ruolo specialisti dell'Arma Aeronautica ed i maestri direttori di banda sono ammessi, dopo otto anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del grado di tenente e lo stipendio del grado ricoperto al terzo aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio pari a quelli previsti nel predetto grado di tenente.

I tenenti del Corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo quattordici anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di capitano e lo stipendio del grado ricoperto al sesto aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio pari a quelli previsti nel predetto grado di capitano.

I capitani del Corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo sedici anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di maggiore e lo stipendio del grado ricoperto al settimo aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio pari a quelli previsti nel predetto grado di maggiore.

Art. 4.

Per i personali il cui trattamento e' previsto dalla tabella allegata al presente decreto, sono soppressi:

l'indennita' di funzione e l'assegno perequativo di cui all'art. 10 della [legge 11 aprile 1950, n. 130](#), e successive modificazioni;

l'indennita' accademica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003 e successive modificazioni, nonche' l'indennita' di studio ed il compenso di cui agli articoli 1 e 3 del [decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240](#), e successive modificazioni ed estensioni;

l'assegno integratore di cui alla [legge 2 marzo 1954, n. 19](#);

l'indennita' giornaliera sostitutiva della razione viveri,

l'importo integrativo e l'assegno suppletivo previsti, rispettivamente, dagli articoli 4, 6 e 7 del [decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807](#), e successive modificazioni.

Art. 5.

L'indennita' militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e' stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

Celibi Ammogliati Lire

Lire

Generale di Corpo d'armata e gradi

corrispondenti..... 75.000 83.000

Generale di Divisione e gradi

corrispondenti..... 66.000 74.000

Generale di Brigata e gradi

corrispondenti..... 53.000 61.000

Colonnello e gradi corrispondenti.	44.000	52.000
Tenente colonnello e gradi corri-		
spondenti.....	28.000	36.000
Maggiore e gradi corrispondenti...	24.000	32.000
Capitano e gradi corrispondenti...	18.500	27.700
Tenente e gradi corrispondenti....	13.250	23.250
Sottotenente e gradi corrisponden-		
ti a carriera limitata e delle		
categorie del congedo trattenuto		
o richiamato.....	9.700	19.500
Sottotenente e gradi corrisponden-		
ti.....	8.700	15.000

L'indennita' speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

Celibi Ammogliati Lire

Lire		
Maggiore generale ispettore.....	53.000	61.000
Colonnello.....	44.000	52.000
Tenente colonnello.....	28.000	36.000
Maggiore.....	24.000	32.000
Capitano.....	18.500	27.700
Tenente.....	13.250	23.250
Sottotenente.....	8.700	15.000

Art. 6.

L'indennita' militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo degli agenti di custodia A stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

Celibi Ammogliati Lire

Lire		
Aiutante di battaglia, maresciallo		
maggiore, maresciallo capo, ma-		
resciallo ordinario, sergente		
maggiore e gradi corrispondenti.	7.100	11.250
Sergente e gradi corrispondenti...	5.650	10.100

L'indennita' speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei Corpo forestale dello Stato e' stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

Celibi Ammogliati Lire

Lire		
Maresciallo di 1 ^a classe, mare-		
sciallo di 2 ^a classe, marescial-		
lo di 3 ^a , classe, brigadiere e		
gradi corrispondenti.....	7.100	11.250
Vice brigadiere.....	5.650	10.100

Art. 7.

Le misure dell'indennita' militare e dell'indennita' speciale di pubblica sicurezza stabilite nei precedenti articoli 5 e 6 sono ridotte:

- di un decimo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito, non di servizio;
- di un ventesimo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito, di servizio.

Art. 8.

L'indennita' mensile dovuta agli appuntati, ai carabinieri ed ai carabinieri ausiliari dell'Arma dei carabinieri, nonche' al personale di grado corrispondente del Corpo della, guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia in applicazione dell'[art. 6 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814](#), e dell'[art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 167](#), e successive modifiche, e' stabilita nella misura lorda di L.

3900. Nella stessa misura mensile lorda 6 stabilita l'indennita' speciale di pubblica sicurezza dovuta alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato.

Per coloro che siano ammogliati le indennita' previste dal precedente comma sono stabilite nella misura mensile lorda di lire 6100.

La misura prevista dal precedente comma, nonche' le misure previste per il personale ammogliato dagli articoli 5 e 6 del presente decreto, sono dovute anche al personale vedovo e celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori o inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti o adottivi o affiliati, minori o inabili al lavoro ed a carico.

Art. 9.

Salvo quanto disposto nel successivo comma, le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario, sui cottimi e sui soprassoldi percentuali di cui all'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilita'; non hanno invece effetto sulle indennita' e assegni accessori di attivita' di servizio, comunque denominati ed ancorche' utili a pensione, ragguagliati o graduati sulla base degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni.

Ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, nei confronti del personale statale, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, si considerano gli stipendi, paghe o retribuzioni iniziali, fermi restando gli altri criteri di computo dei compensi medesimi previsti dalle rispettive disposizioni.

Art. 10.

Agli effetti della liquidazione dei trattamenti di previdenza concessi dall'Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza, per i dipendenti statali, dall'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato e da Enti, Casse e Fondi esistenti per particolari categorie di dipendenti statali ed aventi finalita' previdenziali ed assistenziali, nonche' agli effetti della determinazione dei relativi contributi, gli stipendi, paghe e retribuzioni si considerano in ragione dell'ottanta per cento.

Parimente, ai fini della liquidazione delle indennita' di licenziamento e della partecipazione del personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e al fondo di garanzia, delle cessioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, nonche' ai fini della determinazione dei contributi da versare ai predetti Fondi, gli stipendi, paghe e retribuzioni sono computabili in ragione dell'ottanta per cento.

I contributi per l'assistenza sanitaria previsti dagli articoli 2, lettera b), e 3 della [legge 30 ottobre 1953, n. 841](#), sono calcolati esclusivamente sull'ottanta per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni, della tredicesima mensilita' e delle quote di aggiunta di famiglia.

Il contributo previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il trattamento economico di malattia ai salariati statali, va computato sull'ottanta per cento della paga o retribuzione e dell'aggiunta di famiglia.

L'indennita' giornaliera dovuta ai predetti salariati ai sensi dell'[art. 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841](#), e' commisurata, in ciascun anno solare, per i primi 60 giorni d'assenza per malattia all'ottanta per cento della paga o retribuzione e dell'aggiunta di famiglia ed al cinquanta per cento degli stessi assegni per gli altri 120 giorni.

Nei confronti del personale previsto dal presente decreto la ritenuta per la costruzione delle Case ai lavoratori (Gestione INA-Casa) e' calcolata, quando dovuta, esclusivamente sull'ottanta per cento dell'ammontare netto degli stipendi, paghe e retribuzioni, con le aliquote indicate nell'art. 5, lettera b) e nell'[art. 9, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43](#).

Art. 11.

Ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo del personale statale in attivita' di servizio da assoggettare, ai sensi dell'[articolo 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212](#), e successive modificazioni, alle corrispondenti aliquote di ritenuta per imposte di ricchezza mobile e complementare, si considerano, per ogni funzione, categoria, grado o qualifica, contemplati nella tabella unica allegata al presente decreto, lo stipendio, la paga o la retribuzione iniziali di cui alla tabella stessa e la corrispondente tredicesima mensilita', al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

L'incremento, per aumenti periodici, del trattamento economico di cui al precedente comma, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, e' soggetto, per ogni funzione, categoria, grado o qualifica, alle stesse aliquote di ritenuta per imposte di ricchezza mobile e complementare gravanti sull'ultimo scaglione del corrispondente trattamento economico iniziale, determinato in applicazione del precedente comma.

Le competenze di cui all'art. 8, primo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, che, in applicazione del presente decreto, siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle che incidono al 30 giugno 1956, sono maggiorate dell'1,68 e del 4,66 per cento a seconda che tale incidenza, alla stessa data, sia rispettivamente del 4,20 e del 5,775 per cento. Negli stessi casi, le indennità di missione e di prima sistemazione di cui alla [legge 29 giugno 1951, n. 489](#), sono invece maggiorate, rispettivamente, dello 0,65 e dell'1,75 per cento.

Sull'importo lordo risultante dall'applicazione degli aumenti previsti dal precedente comma si opera l'arrotondamento per eccesso, a dieci lire per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere, a dieci centesimi per le competenze orarie.

Art. 12.

Salvo il disposto del successivo art. 13 del presente decreto, l'assegno personale previsto dall'[art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395](#), o da disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, saranno riassorbibili con gli aumenti di stipendio o di paga, o di retribuzione, o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti in sede di prima applicazione del precedente art. 1.

Art. 13.

Nei confronti di tutti i personali, anche se non fruitori di indennità di funzione o di assegno perequativo, ai quali è applicabile la tabella unica allegata al presente decreto, tutti i diritti, proventi, assegni e compensi in genere comunque denominati, che ai sensi dell'[art. 10 - terzo comma - della legge 11 aprile 1950, n. 130](#), non siano cumulabili con l'indennità di funzione o con l'assegno perequativo di cui alla stessa legge, nonché i diritti, proventi, assegni e compensi in genere di cui ai decreti-[legge 31 luglio 1954](#), nn. 533 e 534, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 26 settembre 1954, nn. 869 e 870, sono ridotti mensilmente di un importo pari alla indennità di funzione o all'assegno perequativo previsti al 30 giugno 1951, con le maggiorazioni di cui all'[art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767](#).

Ai fini della riduzione di cui al precedente comma, per il personale dei ruoli speciali transitori si considerano le misure della indennità di funzione e dell'assegno perequativo previste per il grado iniziale delle corrispondenti carriere di ruolo ordinario.

Il presente articolo non si applica qualora i diritti, i proventi, gli assegni ed i compensi di cui al primo comma risultino già determinati al netto dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo di cui al comma medesimo.

Art. 14.

Il [terzo comma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64](#), è soppresso.

Art. 15.

L'ammontare dell'assegno di sede, stabilito, per il personale civile e militare in servizio all'estero, dalla [legge 4 gennaio 1951, n. 13](#), o da disposizioni analoghe, determinato in applicazione dell'[art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767](#), è ridotto, mensilmente, di un importo pari alla soppressa indennità di funzione o assegno perequativo previsti, al 30 giugno 1956, per il personale di gruppo e grado corrispondente.

Art. 16.

Il limite di cui all'[art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923](#), n. 2960, e successive modificazioni, concernente il cumulo di stipendi, è elevato da lire 650.000 a lire 750.000.

Art. 17.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti trattamenti accessori, nelle quali sia fatto riferimento ai gradi gerarchici di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, valgono i riferimenti ai gradi stessi in atto al 30 giugno 1956, salvo l'eventuale diversa classificazione derivante dalla tabella unica, allegata al presente decreto.

Art. 18.

L'indennità di carica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, e successive modificazioni ed estensioni, assume la denominazione di indennità di direzione ed è attribuita, al seguente personale nelle - misure mensili lorde sotto indicate:

1) Presidi di 1ª categoria degli Istituti di istruzione secondaria - Direttori dei Conservatori di musica Direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica - Direttore dell'Accademia di danza - Direttori degli Istituti di arte di Palermo, Napoli, Firenze e Venezia.

fino a 12 classi: L. 15.000:

da 13 a 24 classi: L. 20.000;

oltre le 24 classi: L. 24.000;

2) Direttori e Presidi di 2ª categoria delle scuole di istruzione secondaria - Direttori delle scuole ed istituti d'arte:

fino a 12 classi: L. 14.000;

da 13 a 24 classi: L. 16.000;

oltre le 24 classi: L. 20.000;

3) Rettori dei Convitti nazionali e Direttrici degli Educandati femminili: L. 15.000;

4) Direttori delle Scuole di ostetricia di Venezia e Trieste: L. 11.000;

5) Ispettori scolastici: L. 16.000;

6) Direttori didattici, Direttori della Scuola statale di metodo "A. Romagnoli", Direttori degli Istituti statali dei sordomuti: L. 14.000.

Ai capi d'Istituto incaricati e supplenti l'indennità di direzione

e' attribuita in ragione della meta' della misura prevista per il preside o direttore di istituto o scuola con lo stesso numero di classi.

In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennità di direzione.

L'indennità non e' dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione.

Art. 19.

Agli insegnanti tecnici pratici, al personale tecnico delle scuole e istituti d'istruzione tecnica e artistica e' attribuita una indennità di laboratorio nelle misure mensili lorde sottoindicate:

1) insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici, assistenti e maestri d'arte degli istituti di istruzione artistica:

di ruolo: L. 5.000;

non di ruolo: L. 5.000;

2) insegnanti tecnici pratici delle scuole tecniche e delle scuole secondarie di avviamento professionale, maestri d'arte delle scuole d'arte:

di ruolo: L. 5.000;

non di ruolo: L. 3.000.

3) personale assistente e tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica, aiuti maestri d'arte delle scuole d'istruzione artistica:

di ruolo: L. 4.500;

non di ruolo: L. 2.000.

In nessun caso il suddetto personale potra' percepire piu' di una indennità di laboratorio.

Art. 20.

Ai fini della retribuzione da corrispondere a norme delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati supplenti degli istituti e scuole d'istruzione secondarie e artistica, si considerano gli stipendi iniziali spettanti ai professori straordinari della stessa, cattedra o equiparata.

Agli stessi fini, per il personale insegnante tecnico pratico non di ruolo, si considerano gli stipendi iniziali attribuiti al corrispondente personale di ruolo.

Per il personale insegnante e insegnante tecnico pratico non di ruolo, coniugato, si considerano, altresì Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale di ruolo avente la stessa situazione di famiglia.

In ragione della meta' della nuova misura oraria sono determinati i compensi di cui all'[art. 16 - terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767](#). Tali compensi sono corrisposti soltanto per le ore di insegnamento impartite oltre le diciotto settimanali e sono fissati, per gli insegnanti di ruolo, avendo riguardo allo stipendio in godimento, esclusi gli aumenti periodici costanti, e per gli insegnanti non di ruolo, in relazione alla retribuzione di cui i medesimi fruiscono.

Per il professore incaricato o supplente che rivesta un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, e' ridotta alla meta' la misura oraria della retribuzione risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.

La retribuzione del personale non insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica e' fissata in misura pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo quale risulta dalla tabella unica annessa.

Ai fini della determinazione degli aumenti periodici della retribuzione del personale previsto nel precedente comma, si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 21.

Ai professori e agli insegnanti tecnici pratici dei ruoli speciali transitori degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica e' attribuito rispettivamente lo stipendio iniziale dei professori e degli insegnanti tecnici pratici di ruolo ordinario, cui essi sono equiparati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Dopo dieci anni di anzianita' di servizio il predetto personale acquisisce uno stipendio di misura pari a quello del professore o dell'insegnante tecnico pratico con due anni di anzianita' del ruolo corrispondente o equiparato, nonche' gli aumenti costanti propri di detto stipendio.

Art. 22.

A decorrere dal 1 luglio 1956, a coloro ai quali e' conferito un incarico d'insegnamento presso le Universita' o Istituti d'istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di Ente pubblico, e' attribuito un assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale risultante dalla annessa tabella unica al coefficiente 325, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in un concorso statale universitario o se l'incaricato sia libero docente, al coefficiente 271, se l'incaricato sia cultore della materia.

Agli incaricati di cui al presente articolo sono attribuite, se ed in quanto dovute, le quote di aggiunta di famiglia.

Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico d'insegnamento. Per gli altri eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma del presente articolo, la retribuzione dovuta per il secondo incarico e' calcolata in ragione del 50% dello stipendio previsto dal medesimo comma e quella, inerente al terzo incarico e' calcolata in ragione del 25% dello stesso stipendio.

Per gli incarichi d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di Ente pubblico, la retribuzione e' calcolata in ragione del 50% dello stipendio di cui al primo comma del presente articolo, per il primo incarico, ed in ragione del 25% dello stesso stipendio, per il secondo incarico.

La retribuzione degli assistenti universitari non di ruolo a carico dello Stato e' fissata in misura pari allo stipendio previsto dalla tabella unica al coefficiente 229.

Art. 23.

Il personale civile al quale sia conferito un incarico d'insegnamento presso l'Accademia navale o la Accademia aeronautica e' retribuito con le modalita' e nelle misure stabilite dal precedente art. 22, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel [secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767](#).

Art. 24.

Qualora il trattamento annuo netto attribuito dal 1 luglio 1956 agli assistenti universitari di ruolo, agli assistenti di ruolo delle scuole di ostetricia di Venezia e di Trieste, al personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, ai professori di ruolo degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica, agli insegnanti ed alle maestre istitutrici di ruolo degli istituti di educazione, nonche' agli insegnanti di ruolo delle scuole elementari, a titolo di stipendio e 13^a mensilita', risulti inferiore a quello annuo netto percepito al 30 giugno 1956 a titolo di stipendio, indennita' di studio o indennita' analoga, compenso di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1955, n. 1184](#), e 13^a mensilita', la differenza sara' conservata come assegno personale non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.

Art. 25.

Fermo restando il disposto dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, ai fini della determinazione dei premi, delle indennita', dei compensi e degli assegni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, si considerano gli stipendi previsti dalla tabella unica allegata al presente decreto.

Il quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, e' sostituito dal seguente:

"Il compenso mensile agli insegnanti e' ragguagliato, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dello stipendio dovuto all'insegnante elementare di ruolo all'inizio

della carriera; per gli insegnanti provvisti di laurea, quando insegnino nei corsi di cui alla lettera c) dell'art. 2, tale compenso mensile e' invece ragguagliato, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dello stipendio previsto per l'insegnante elementare di ruolo dopo tre anni".

Art. 26.

Le disposizioni di cui al presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale indicato all'[art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23](#), il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione, conglobati in applicazione del [decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767](#), per indennita' di funzione o per assegno perequativo e per tredicesima mensilita', sia commisurato al trattamento previsto, agli stessi titoli, per il personale di ruolo contemplato dalle tabelle allegate allo stesso decreto 17 agosto 1955, n. 767.

Art. 27.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sara' provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio 1956-1957, corrispondente al cap. 532 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1955-1956.

Il Ministro per il Tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione del presente decreto.

La facolta' di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto.

Art. 28

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 luglio 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI - GAVA - VANONI

- ROSSI - ANGELINI -
BRASCHI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1956

Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 76. - CARLOMAGNO

TABELLA UNICA DEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI
DEL PERSONALE STATALE DAL 1 LUGLIO 1956

Parte di provvedimento in formato grafico
